CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO TIZZANO

presentate il 16 gennaio 2003 [1]

1. Con ricorso presentato il 13 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 141, secondo comma, EA, di dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1, in prosieguo la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.

2. In forza dell'art. 55 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 13 maggio 2000 ed informarne immediatamente la Commissione.

3. Con lettera del 17 aprile 2000, la Repubblica francese comunicava, ai sensi dell'art. 33 EA, dei progetti di disposizioni per la trasposizione in diritto interno della direttiva. Successivamente, tuttavia, le autorità francesi non fornivano alla Commissione indicazioni ulteriori in merito all'adozione delle misure necessarie a conformarsi alla direttiva.

4. Per tale motivo, il 28 luglio 2000 la Commissione indirizzava alla Repubblica francese una lettera di diffida. A tale lettera la Francia rispondeva che, pur adoperandosi in tal senso, essa non aveva ancora adottato le misure di trasposizione della direttiva. Il 17 gennaio 2001 la Commissione inviava quindi un parere motivato, impartendo alla Francia un termine di due mesi per conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva. Successivamente a tale parere, la Repubblica francese comunicava alla Commissione alcune misure di trasposizione della direttiva. Poiché, tuttavia, questa non risultava ancora completamente trasposta nell'ordinamento francese nel termine fissato dal parere motivato, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.

5. Senza contestare gli addebiti mossi dalla Commissione, nel controricorso il governo francese si è limitato ad ammettere che alla

1 Lingua originale: italiano.

scadenza del termine stabilito nel parere motivato le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva non erano ancora state tutte adottate, poiché le procedure di adozione si erano rivelate più lunghe di quanto previsto.

6. Ritengo quindi che il ricorso vada accolto e la Repubblica francese condannata alle spese, avendo la Commissione concluso in tal senso.

Conclusioni

7. Propongo alla Corte di dichiarare che:

«1) Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detta direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese».